



PROVINCIA DI SASSARI

XII SETTORE

PATRIMONIO
PROVVEDITORATO - TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

REGOLAMENTO

DELLE ALIENAZIONI ED ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 50 DEL 11.11.2003

A - MMIII

INDICE

TITOLO I -	PRINCIPI GENERALI		
	Art. 1 - Finalita'	pag.	3
	Art. 2 - Applicazione Normativa	pag.	3
	Art. 3 - Oggetto della Disciplina	pag.	3
TITOLO II -	PROCEDIMENTO DI ALIENAZIONE		
	Art. 4 - Oggetto della Vendita	pag.	3
	Art. 5 - Stima	pag.	4
	Art. 6 - Diritti di Prelazione	pag.	4
	Art. 7 - Deliberazione di Alienazione	pag.	5
	Art. 8 - Scelta del Contraente	pag.	5
	Art. 9 - Pubblicità della Vendita	pag.	6
	Art. 10 - Modalità di Presentazione delle Proposte di Acquisto	pag.	6
	Art. 11 - Valutazione delle Proposte di Acquisto	pag.	7
TITOLO III -	STIPULAZIONE DELLA COMPRAVENDITA		
	Art. 12 - Comunicazione al Contraente Prescelto	pag.	7
	Art. 13 - Stipulazione del Contratto	pag.	7
TITOLO IV -	ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO		
	Art. 14 - Principi Generali	pag.	8
	Art. 15 - Affitti e Locazioni	pag.	8
	Art. 16 - Servitù ed Autorizzazioni	pag.	9
	Art. 17 - Norme Transitorie	pag.	9



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile dell'Amministrazione provinciale di Sassari in attuazione al disposto dell'art. 12 comma 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e nell'esercizio della potestà di cui al Testo Unico EE.LL. n. 267/2000.
2. Il regolamento definisce i criteri di trasparenza e di pubblicità costituenti condizione di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile di proprietà provinciale, mediante adeguati strumenti volti ad una corretta e trasparente gestione delle procedure di alienazione, incluse quelle preliminari e consequenziali.
3. Vengono altresì disciplinati i più frequenti atti di disposizione che costituiscono diritti di terzi su beni patrimoniali dell'Amministrazione provinciale di Sassari, quali affitti e locazioni, autorizzazioni, costituzione di servitù, etc..

Art. 2 (Applicazione normativa)

1. La disciplina delle alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile è regolata dalle norme delle leggi vigenti in materia.

Art. 3 (Oggetto della disciplina)

1. La disciplina del presente regolamento è applicabile, successivamente alla sua entrata in vigore, a tutte le alienazioni ed agli atti di disposizione di cui al Titolo IV relativi al patrimonio immobiliare disponibile dell'Amministrazione provinciale di Sassari.
2. Sono esclusi dal presente regolamento i beni facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile.

TITOLO II PROCEDIMENTO DI ALIENAZIONE

Art. 4 (Oggetto della vendita)

1. Sono oggetto di vendita i beni patrimoniali disponibili.
2. Gli immobili facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile possono essere alienati qualora non risultino più in possesso delle caratteristiche che li contraddistinguono come tali. La deliberazione di alienazione comporta anche la sdemanializzazione o declassificazione del bene, che entra così a far parte del patrimonio disponibile dell'Amministrazione provinciale di Sassari.
3. Ogni immobile è alienato nello stato di fatto in cui si trova, con tutti i diritti e le servitù ivi esistenti, salvo che sia diversamente indicato.
4. Gli immobili sono venduti a corpo, salvo diversa indicazione.
5. L'acquirente subentra in tutti i diritti e obblighi dell'Amministrazione provinciale di Sassari rispetto agli immobili venduti dal momento del trasferimento della proprietà.

Art. 5
(Stima)

1. Per ciascun bene immobile da alienare è determinato un valore di stima che costituisce il prezzo di riferimento per la vendita. E' altresì disposta la determinazione del valore di stima del bene immobile nei seguenti casi: acquisizione, determinazione del canone di locazione attivo e congruità dei canoni di locazione passivi, incremento di valore beni immobili in relazione ad interventi di manutenzione effettuati dall'Amministrazione provinciale di Sassari, stima di convenienza economica. l'intero processo di definizione di dette determinazioni del valore di stima è affidato ai tecnici del competente Servizio Patrimonio dell'Amministrazione provinciale di Sassari quale incarico specialistico peritale di natura tecnico-estimativa.
2. Se ritenuto opportuno e per motivazioni debitamente giustificate, l'Amministrazione provinciale di Sassari potrà anche disporre l'affidamento dell'attività specialistica peritale di cui al comma precedente anche a favore di tecnici liberi professionisti.
3. L'incarico specialistico peritale di cui al comma n.1, in analogia con gli atti già adottati in tal senso dall'Amministrazione provinciale di Sassari, è anch'esso soggetto alla disciplina dell'incentivazione attività interna degli uffici secondo le modalità del comma 4.
4. La misura dell'incentivo applicato è desunta dalla tariffazione applicata dall'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di Sassari in ordine alla fornitura di servizi di valutazione tecnico-estimativa e consulenza specialistica ex art. 64 D.Lgs. 30.07.1999 n. 300 (rif. nota prot. n. 46935 del 24.XII.2001 in atti), fermo restando che gli eventuali successivi aggiornamenti del presente comma saranno formalizzati attraverso l'adozione di apposito disciplinare che si intende integrativo del presente Regolamento, predisposto a cura del Settore Patrimonio. Gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione provinciale di Sassari sono calcolati a parte.
5. Il Settore Patrimonio è Centro di spesa competente per gli importi di cui al comma 4. Detti sono liquidati attraverso i fondi disponibili sull'apposito Capitolo di spesa per convenzioni e prestazioni professionali del Piano Esecutivo di Gestione del Settore Patrimonio. Tale liquidazione avviene su conforme provvedimento di approvazione dell'elaborato estimativo fornito dal Servizio Gestione Patrimonio, adottato dal Dirigente del Settore Patrimonio; l'adozione di tale atto monocratico non è vincolata alla conclusione del procedimento di compravendita e/o locazione.
6. Le stime di cui al presente articolo hanno valore per sei mesi dalla data di loro formulazione.
7. In caso di valutazioni contrastanti su attività di compravendita dell'amministrazione provinciale di Sassari in rapporto con Enti locali e/o regionali, l'Agenzia del Territorio di Sassari subentra nella definizione della stima.

Art. 6
(Diritti di prelazione)

1. I beni alienabili sono offerti in vendita con prelazione su altri acquirenti a coloro che, alla data di comunicazione dell'offerta di vendita di cui al comma 3, si trovino nella detenzione degli immobili stessi in quanto conduttori, affittuari o concessionari, in base a regolare contratto di locazione o affitto ovvero concessione in corso di vigenza, salvo che sussistano diverse e prevalenti ragioni di prelazione previste dalla legge o da regolamenti e sempre che non vi siano, riguardo costoro, controversie in atto di qualsiasi natura, inclusi procedimenti arbitrali.
2. A coloro a cui è riconosciuto il diritto di prelazione è data notizia dell'offerta in vendita mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. contenente l'indicazione dei beni offerti, del prezzo di riferimento, della scadenza dell'offerta, nonché della ragione di prelazione e delle modalità di esercizio del diritto stesso con invito a manifestare l'eventuale intenzione di acquisto.
3. Nel caso in cui l'offerta di terzi sia la migliore, la stessa è notificata agli aventi il diritto di prelazione con una ulteriore comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., con la fissazione di un termine di 30 gg. entro il quale l'avente titolo può esercitare il proprio diritto, manifestando la volontà di acquistare al prezzo indicato.

4. La mancata accettazione entro il termine indicato comporta la perdita del diritto di prelazione relativamente ai beni offerti in vendita. Di norma viene riconosciuta - per i casi non tutelati da un diritto di prelazione - precedenza di acquisto in favore di Enti ed Organismi pubblici: pertanto, di regola, prima di procedere alla vendita, sono interpellati i Comuni nel cui territorio si trova il bene da alienare.
5. Nel caso l'amministrazione pubblica potenzialmente interessata manifesti disponibilità all'acquisto, si procede a norma dell'art. 8, comma 1.

Art. 7

(Deliberazione di alienazione)

1. La formale decisione di ogni vendita immobiliare è assunta con Deliberazione di Consiglio Provinciale. Tale organo decide la più opportuna modalità di vendita in esecuzione del presente regolamento ed in relazione alla natura, valore e caratteristiche di appetibilità del bene da alienare. E' ammessa la permuta di beni immobili provinciali qualora l'Amministrazione provinciale di Sassari ne valuti l'opportunità o la necessità.
2. Ogni singolo immobile di valore stimato superiore a € 25.000,00 è oggetto di individuale deliberazione. Immobili di valore inferiore € 25.000,00 cadauno possono essere accorpati in una unica deliberazione di vendita.
3. Il Consiglio Provinciale può approvare un programma riguardante beni immobili di proprietà provinciale alienabili, ciascuno di valore inferiore a € 25.000,00, costituenti reliquati stradali.
4. Il programma è costituito da un elenco contenente l'indicazione dei beni immobili di proprietà provinciale alienabili, con la relativa ubicazione e il valore di stima predisposto dal Servizio Gestione Patrimonio. In questo caso è applicabile il comma 1. dell'art. 4, per cui tale approvazione comporta automaticamente la cessazione della eventuale destinazione ad uso pubblico ovvero sdemanializzazione e l'alienabilità dei beni in esso inseriti, senza che siano necessarie ulteriori deliberazioni.
5. Successivamente alla deliberazione di dismissione immobiliare il procedimento di vendita proseguirà con Determinazioni del Dirigente del Settore Patrimonio ed attraverso l'attività del Servizio Gestione Patrimonio, finalizzata alla cessione.

Art. 8

(Scelta del contraente)

1. Per alienazioni in favore di Enti ed Organismi pubblici, società, consorzi ed aziende a partecipazione pubblica, e ONLUS, la vendita può essere fatta direttamente, senza altre formalità per qualunque importo, con deliberazione di Consiglio Provinciale, salvo eventuali prevalenti diritti di prelazione.
2. La trattativa diretta in favore di soggetti non pubblici, da attuarsi con le modalità pubblicitarie di cui al punto 3 dell'art. 9, è la forma normale di scelta del contraente utilizzabile per la vendita fino a € 130.000,00 con unico soggetto noto interessato. Oltre tale importo ovvero con più soggetti potenzialmente interessati all'acquisto si farà luogo a trattativa privata con le modalità pubblicitarie di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 9.
3. Si procederà a vendita a soggetti privati con pubblico incanto, ai sensi delle vigenti leggi, per alienazioni di immobili di valore stimato superiore a € 260.000,00. Per immobili di importo inferiore può sempre procedersi a vendita a privati con pubblico incanto, qualora il Consiglio lo ritenga opportuno.
4. Sono soggetti non idonei a trattativa i privati che abbiano in corso un contenzioso con l'Amministrazione provinciale di Sassari non ancora passato in giudicato ovvero non concluso con transazione.
5. Non sono ammesse a trattativa offerte per persona da nominare ovvero offerte di soggetti con mandato senza rappresentanza.
6. Sono parificati ai fini del presente regolamento i cittadini appartenenti all'Unione Europea. Cittadini non facenti parte dell'Unione Europea possono essere soggetti in trattativa finalizzata a

compravendita solo allorchè comprovino che nei confronti del paese di loro cittadinanza esiste, per diritto di reciprocità, analoghe possibilità per il cittadino italiano.

7. Nei confronti di soggetti privati sono applicate in via preliminare alla stipulazione del contratto le normative antimafia vigenti al momento.
8. Sono esclusi da procedimenti di compravendita i soggetti:
 - a) che si trovino in stato di fallimento o che siano incorsi in procedure concorsuali di tipo fallimentare negli ultimi cinque anni dall'atto di cui all'art. 7 comma 1;
 - b) che siano stati protestati per mancato pagamento di effetti cambiari o per emissione di assegni a vuoto negli ultimi tre anni dall'atto di cui all'art. 7 comma 1;
 - c) che si trovino in stato di interdizione giudiziale o legale (tra cui l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione).

Art. 9

(Pubblicità della vendita)

1. La volontà da parte dell'Amministrazione provinciale di Sassari di procedere all'alienazione dei beni è manifestata all'esterno con la più ampia discrezionalità nella scelta dei mezzi di pubblicità.
2. L'Amministrazione individua di volta in volta le forme più adeguate per assicurare trasparenza e conoscenza della volontà di cessione immobiliare a privati, procedendo alla diffusione dell'offerta di vendita attraverso la pubblicazione di bandi, o avvisi, ovvero comunicazioni sulla stampa locale e/o nazionale, nonché informative ad agenzie o privati e a quanti si ritiene possano avere un interesse all'operazione di compravendita e può anche provvedere a pubblicare a mezzo Internet ogni comunicazione utile a tale scopo.
3. L'offerta di vendita da pubblicizzare deve contenere l'indicazione dei beni oggetto di alienazione, del prezzo base e di ogni elemento utile all'individuazione degli immobili, nonché le condizioni di vendita, fatti salvi i diritti di prelazione derivanti da legge, regolamento o qualsiasi altra fonte. Al pubblico è di norma data notizia ufficiale della decisione di vendita, mediante pubblicazione di avviso per gg. 15 all'albo pretorio dell'Amministrazione provinciale di Sassari oltrechè del Comune nel cui territorio si trova il bene.
4. Si procede con trattativa diretta, quando un unico soggetto abbia manifestato per iscritto un potenziale interesse all'acquisto di un bene di valore fino a € 130.000,00, comunicando allo stesso il prezzo di vendita ed assegnando per l'accettazione gg. 30 (trenta). Parimenti si procede a trattativa diretta, nel caso che, trattandosi di reliquato stradale di valore inferiore a Lire € 25.000,00 l'unico soggetto che abbia espresso l'interesse all'acquisto sia anche unico confinante con il bene provinciale. In tal caso, decorsi i 15 gg. della pubblicazione della deliberazione di Consiglio Provinciale che dispone la vendita, può senz'altro farsi luogo alla cessione.
5. Si procede con trattativa privata, con le modalità di cui all'art. 8, quando più soggetti abbiano manifestato per iscritto un potenziale interesse all'acquisto di un bene di valore fino a € 130.000,00 e per beni di valore superiore a tale cifra fino a € 260.000,00 comunicando ai soggetti il prezzo di vendita e specificando le modalità di presentazione delle proposte di acquisto secondo quanto previsto dall'art. 10.
6. Le modalità di cui al punto precedente sono applicabili, indipendentemente dalla cifra, anche nel caso non vi siano soggetti che abbiano manifestato interesse all'acquisto, utilizzando le forme di pubblicità di cui al presente articolo giudicate più opportune.

Art. 10

(Modalità di presentazione delle proposte di acquisto)

1. Chiunque intenda presentare una proposta d'acquisto, deve farla, in lingua italiana e per iscritto, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo applicabili, indirizzando la richiesta al Settore Patrimonio dell'Amministrazione provinciale di Sassari. Nel caso di trattativa privata o pubblico incanto dovranno essere rispettati i criteri di segretezza e parità di condizioni di partecipazione previsti negli avvisi al pubblico, redigendo apposito verbale delle operazioni.

Art. 11

(Valutazione delle proposte di acquisto)

1. Fermi i diritti di prelazione fatti valere nei termini, la Provincia, effettuate le valutazioni del caso e le eventuali verifiche di cui all'art. 8 comma 7, procede alle operazioni per la cessione del bene in alienazione.
2. A parità di proposte, ferme restando le legittime prelazioni, è preferito il contraente che offre il prezzo di acquisto più elevato.
3. A parità di prezzo offerto, l'Amministrazione provinciale di Sassari invita i contraenti che hanno proposto il prezzo maggiore a far pervenire entro 30 gg. una proposta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procede ad oltranza nello stesso modo fino ad ottenere il prezzo più elevato.

TITOLO III

STIPULAZIONE DELLA COMPRAVENDITA

Art. 12

(Comunicazione al contraente prescelto)

1. Le offerte presentate o accettate dai privati sono immediatamente vincolanti per gli stessi, mentre l'Amministrazione provinciale di Sassari verrà obbligata solo con il provvedimento di accettazione dell'offerta.
2. Con determinazione del Dirigente del Settore Patrimonio viene comunicata con lettera raccomandata a colui che si è impegnato ad acquistare l'accettazione da parte dell'Amministrazione provinciale di Sassari della proposta d'acquisto e, altresì, l'invito ad indicare, entro un termine che non può essere superiore a un mese dalla data di ricevimento della nota, il nome del notaio presso cui l'acquirente intende effettuare la stipulazione del contratto di compravendita, ovvero a dichiarare l'intenzione di avvalersi delle funzioni di Ufficiale rogante esercitate dal competente organo dell'Amministrazione provinciale.

Art. 13

(Stipulazione del contratto)

1. Qualora l'acquirente abbia indicato il nome del notaio presso cui intende addivenire alla stipulazione, il Settore Patrimonio provvede all'invio a quest'ultimo di tutta la documentazione di competenza della parte venditrice.
2. Qualora l'acquirente abbia dichiarato ai sensi dell'art. 12 di voler effettuare la stipulazione in forma pubblica amministrativa, il competente Settore Contratti predisporrà il contratto ed esso sarà stipulato nella sede dell'Amministrazione provinciale di Sassari. La mancata e non giustificata presentazione alla firma contrattuale comporta decadenza all'acquisto con conseguente violazione dei doveri di responsabilità precontrattuale in capo all'acquirente. Competente alla firma dei contratti è il Dirigente del Settore Patrimonio, come atto dovuto in relazione alla decisione adottata dall'Amministrazione.
3. Salva espressa contraria indicazione nel provvedimento deliberativo che autorizza la vendita, all'atto della stipulazione contrattuale il dirigente ha facoltà di rinunciare all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 Codice Civile, con l'esonero del Sig. Conservatore dei RR.II. da iscrizioni d'ufficio e da responsabilità al riguardo. E' altresì autorizzato a rilasciare quietanza del prezzo di vendita, alla eventuale più esatta descrizione ed individuazione catastale degli immobili, comprese eventuali rettifiche che si rendessero necessarie, nonché a rendere ogni dichiarazione fiscale e quelle previste dalle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, e di cui in particolare alle leggi 28.2.1985 n. 47 e 21.6.1985 n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre, se del caso, garantisce che gli immobili in alienazione sono liberi da pesi,



vincoli e ipoteche (ad eccezione di quelli derivanti dal P.R.G. vigente) e ha facoltà di convenire che l'Amministrazione provinciale di Sassari non abbia a rispondere, nei confronti della parte acquirente, delle conseguenze derivanti da qualsiasi eventuale atto di possesso, da parte di terzi, rispetto ai beni da compravendere e ciò attraverso l'esclusione di qualsiasi garanzia per il caso di evizione totale o parziale (art. 1488 c.c. 1° comma), convenendo anche che la compravendita abbia ad essere stipulata a completo rischio e pericolo del compratore (art. 1488 c.c. 2° comma) e in genere può introdurre nel contratto tutte le clausole necessarie alla conclusione del negozio purchè non ne alterino l'essenza.

4. Il pagamento del prezzo di vendita dovrà risultare già incamerato dall'Amministrazione provinciale di Sassari al momento della stipulazione dell'atto contrattuale, poiché con la firma dello stesso viene data quietanza del pagamento ricevuto. Le spese contrattuali, di eventuale frazionamento, diritti di segreteria, bollatura ed altri oneri inerenti e conseguenti la stipula, sono a carico dell'acquirente.
5. Per i soggetti di cui all'art. 8 comma 1 è ammessa la possibilità di dilazionare il pagamento del prezzo in massimo 3 (tre) anni, con corresponsione dell'interesse legale, con riserva di proprietà sino al momento del pagamento dell'ultima rata del prezzo (cd. "patto di riservato dominio" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1523 e seguenti del Codice Civile).

TITOLO IV

ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 14

(Principi generali)

1. Le norme stabilite con gli articoli contenuti nel presente titolo regolano modalità di disposizione dei beni immobili patrimoniali disponibili, rimanendo invece ad esse sottratte quelle, di diritto pubblico, relative a beni patrimoniali indisponibili e beni demaniali.
2. Sui beni patrimoniali disponibili possono essere costituiti diritti di natura privata a favore di terzi, ovvero possono concludersi su di essi contratti di affitto o locazione, qualora l'Amministrazione provinciale di Sassari ne ravvisi l'opportunità.
3. Sono applicabili alle rispettive fattispecie le specifiche normative in vigore nonché gli usi applicati nel territorio provinciale. Il presente regolamento si accorda alle ulteriori regolamentazioni dell'Amministrazione provinciale di Sassari.

Art. 15

(Affitti e locazioni)

1. La decisione di perfezionare un contratto di affitto o locazione sui beni dell'Amministrazione provinciale di Sassari, è assunta con deliberazione di Giunta Provinciale in cui vengono motivati i criteri di scelta del contraente (dando sempre comunque preferenza ad Enti ed Organismi pubblici, ONLUS, Istituti ed Associazioni di carattere sociale anche di diritto privato), nonché il corrispettivo economico, di regola calcolato secondo l'andamento di mercato, la durata del rapporto e la sua eventuale rinnovabilità.
2. I singoli contratti sono predisposti e perfezionati a cura degli Uffici procedenti direttamente interessati alla costituzione del rapporto. Contestualmente alla firma contrattuale viene dato avviso all'Ufficio protocollo per l'assegnazione del numero di repertorio, trasmettendo successivamente l'atto completo ed in originale per l'archiviazione al predetto Settore Contratti.
3. Spetta all'Ufficio che ha concluso l'atto la gestione del rapporto stesso, provvedendo ai pagamenti ed alle riscossioni del canone di affitto o locazione nonché a tutte le attività inerenti, ivi compresa la redazione dei verbali di consegna e di restituzione e le procedure per il rilascio

degli immobili, controllando le scadenze contrattuali nonché provvedendo ai pagamenti periodici per la tassa di registro.

4. E' consentito, con prelazione rispetto ad altre richieste, il rinnovo di preesistenti contratti di affitto o locazione nonché il rinnovo di preesistenti diversi rapporti venuti a scadenza di cui all'art. 16.
5. Non è ammessa la sublocazione a terzi dei beni locati od affittati.
6. Qualora non sia opportuno ovvero non si possa procedere alla dismissione del bene, sono ammessi comodati o concessioni in uso, anche in forme agevolate, esclusivamente in favore di Enti od Organismi pubblici ed unicamente per comprovate finalità di pubblico interesse di carattere sociale.

Art. 16

(Servitu' ed autorizzazioni)

1. Chiunque abbia interesse a costituire un diritto reale sui beni patrimoniali dell'Amministrazione provinciale di Sassari deve inoltrare istanza, in osservanza alle norme sul bollo, fornendo tutti gli elementi e gli elaborati necessari all'eventuale accoglimento della richiesta. Nel caso non siano giudicati soddisfacenti o completi, l'ufficio cui l'istanza è diretta richiede idonea integrazione.
2. L'istanza viene previamente esaminata, dal punto di vista tecnico, acquisendo i pareri e i benestari necessari. Qualora l'ufficio ritenga meritevole di accoglimento la richiesta, predispone proposta di deliberazione di Giunta Provinciale. In caso contrario l'istanza del privato verrà comunque esaminata dalla Giunta, come semplice argomento, prima di essere eventualmente respinta con nota del Dirigente.
3. La formalizzazione dei rapporti assunti con decisione della Giunta avverrà di regola con scrittura privata registrata e trascritta. Competente alla firma dei contratti è il Dirigente del Settore Patrimonio come atto dovuto in relazione alla decisione adottata. Sono autorizzati, con semplice Determinazione del Dirigente del Settore Patrimonio, solamente interventi di terzi temporanei, periodici o definitivi che non alterino la natura e la sostanza dei beni, quali, a titolo esemplificativo, apertura di uscite di sicurezza, sistemazioni e bitumature, manutenzioni, utilizzi precari.
4. In tutti i casi di cui ai punti precedenti le spese inerenti e conseguenti la costituzione del rapporto sono a carico del richiedente. Con deliberazione di Giunta Provinciale, da adottarsi con cadenza non inferiore a due anni, verranno stabiliti - per le più comuni fattispecie - i canoni genericamente utilizzabili per la costituzione dei diritti di cui al presente articolo.
5. Il pagamento è di norma effettuato in unica soluzione.
6. Opere di sicurezza viaria e barriere antirumore, ancorchè insistenti su immobili provinciali disponibili, sono autorizzate e formalmente costituite, con le modalità del caso, dal Settore Opere Pubbliche - Strade dell'Amministrazione provinciale di Sassari, in quanto assorbite dalla prevalente natura viaria dei manufatti.

Art. 17

(Norme transitorie)

1. Sono validi e possono essere portati a termine i procedimenti in corso al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, purché non in contrasto con i principi ed i fondamenti dello stesso; i procedimenti di stima sono in ogni caso istruiti secondo le disposizioni di cui all'art. 5.
2. Sono confermati ed assumono valenza definitiva i provvedimenti autorizzatori, ancorché provvisori, emessi precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, se compatibili con lo stesso.
3. Restano comunque sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi ed i diritti economici eventualmente reclamabili dall'Amministrazione provinciale di Sassari nei confronti dei soggetti autorizzati.

